



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 30 agosto 2021 n.158

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*
- *l'Ordinanza n. 4-2020 – Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica – emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020;*
- *le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;*
- *considerando l'attuale situazione epidemiologica nella Repubblica di San Marino;*
- *la necessità e l'urgenza di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.34 adottata nella seduta del 23 agosto 2021;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI INERENTI ALLE MISURE DI GESTIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E ULTERIORI MISURE

Art. 1 *(Finalità)*

1. Ove non in contrasto con il presente decreto – legge e salvo diverse misure e disposizioni contenute nei successivi articoli, sono prorogate le misure e le disposizioni del Decreto - Legge 30 aprile 2021 n. 85, del Decreto – Legge 28 aprile 2021 n. 72, del Decreto - Legge 31 marzo 2021 n.62, del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.57, del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.58, del Decreto - Legge 26 febbraio 2021 n.26, del Decreto - Legge 16 giugno 2021 n.107 e del Decreto - Legge 19 luglio 2021 n.134, sino alle ore 05.00 dell'1 ottobre 2021.

Art. 2 *(Imposta di registro sui contratti per il servizio scolastico 2021-2022)*

1. I contratti per il servizio di trasporto scolastico sottoscritti con stazioni appaltanti pubbliche relativi all'anno scolastico 2021-2022, assolvono l'imposta fissa di registro nella misura minima di 70,00 (settanta/00) euro.

Art. 3

(Proroga degli effetti delle misure a tutela delle gestanti)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n.14, come modificate dall'articolo 8 del Decreto - Legge 26 febbraio 2021 n.26, restano in vigore fino alla dichiarazione di fine emergenza sanitaria.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 agosto 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini